

Ordinanza del Consiglio della SUFFP concernente la partecipazione dei membri della Scuola (Ordinanza sulla partecipazione in seno alla SUFFP)

412.106.41

del 23 novembre 2023 (Stato 1° gennaio 2024)

*Il Consiglio della Scuola universitaria federale per la formazione professionale
(Consiglio della SUFFP),*

visto l'articolo 13 capoverso 5 della legge del 25 settembre 2020¹ sulla SUFFP,
ordina:

Sezione 1: Commissione del personale

Art. 1 Organizzazione

¹ Il personale scientifico, amministrativo e tecnico della Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP) dispone di una Commissione del personale composta da cinque a dieci membri.

² La composizione tiene conto di un'equa rappresentanza degli istituti regionali, dei dipartimenti, delle categorie del personale e dei generi.

³ La Commissione del personale organizza l'elezione dei suoi membri.

⁴ Elegge la presidenza, che può essere composta da una o due persone.

⁵ Può coinvolgere altri collaboratori per singole pratiche.

Art. 2 Elezione e durata della carica

¹ Tutti i collaboratori possono candidarsi per l'elezione e hanno diritto di voto.

² La durata della carica dei membri della Commissione del personale e della presidenza è di tre anni. È possibile essere rieletti due volte.

Art. 3 Partecipazione

¹ Il Consiglio della SUFFP e la Direzione della Scuola universitaria consultano la Commissione del personale prima di prendere decisioni importanti e la coinvolgono nei progetti strategici a livello nazionale, regionale e dipartimentale.

² La Direzione della Scuola universitaria, le direzioni regionali e i responsabili dei dipartimenti informano la Commissione del personale in merito ai punti all'ordine del giorno trattati durante le loro sedute. La Commissione del personale può chiedere di esprimersi in merito a punti rilevanti durante la seduta in questione.

RU 2023 727

¹ RS 412.106

³ La Direzione della Scuola universitaria invita due volte all'anno la Commissione del personale per uno scambio durante le sue sedute, mentre il Consiglio della SUFFP, le direzioni regionali e i responsabili dei dipartimenti la invitano una volta all'anno.

⁴ La Commissione del personale può sottoporre proposte al Consiglio della SUFFP, alla Direzione della Scuola universitaria, alle direzioni regionali e ai responsabili dei dipartimenti.

Art. 4 Risorse

La Commissione del personale dispone del tempo adeguato alla sua attività.

Sezione 2: Commissione degli studenti

Art. 5 Organizzazione

¹ Gli studenti e gli uditori della SUFFP dispongono di una Commissione degli studenti congiunta.

² Per ogni istituto regionale può essere costituita una Commissione degli studenti composta da due a sette studenti.

³ La Commissione degli studenti organizza l'elezione dei suoi membri con il supporto della SUFFP.

⁴ Elegge la presidenza, che può essere composta da una o due persone.

⁵ Può coinvolgere altri studenti e uditori per singoli affari.

Art. 6 Elezione e durata della carica

¹ Tutti gli studenti possono candidarsi per l'elezione e hanno diritto di voto.

² La durata della carica dei membri della Commissione degli studenti e della presidenza è di due anni. È possibile essere rieletti due volte.

Art. 7 Partecipazione

¹ Il Consiglio della SUFFP e la Direzione della Scuola universitaria consultano la Commissione degli studenti prima di prendere decisioni di suo interesse, e la coinvolgono nei progetti nazionali e nello sviluppo della Formazione.

² Il Consiglio della SUFFP, la Direzione della Scuola universitaria così come il responsabile nazionale e i responsabili regionali della Formazione invitano una volta all'anno la Commissione degli studenti per uno scambio durante le loro sedute.

³ La Commissione degli studenti può sottoporre proposte al Consiglio della SUFFP, alla Direzione della Scuola universitaria così come al responsabile nazionale e ai responsabili regionali della Formazione.

Art. 8 Risorse

¹ La Commissione degli studenti dispone di un budget adeguato alla sua attività.

² Può utilizzare gratuitamente gli spazi degli istituti regionali per le sue riunioni.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 9

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

